

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 04/12/2025

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) è stata censita a sofferenza dalla resistente, cessionaria in blocco di crediti da altro Intermediario con il quale essa parte ricorrente intratteneva un rapporto di credito; ii.) tale segnalazione deve reputarsi illegittima; iii.) in primo luogo per difetto della titolarità del credito in capo alla resistente; iv.) in secondo luogo perché non sussisteva la situazione patrimoniale caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà economica che potesse giustificare la segnalazione; v.) da ultimo perché l'Intermediario ha omesso di verificare la persistenza dell'inadempimento.

Parte resistente eccepisce, in rito, che: i.) a far data dall'11 novembre 2021 altro intermediario le ha ceduto un portafoglio di crediti *non-performing* tra i quali il credito ***361 derivante da contratto di prestito personale sottoscritto dalla ricorrente in qualità di co-obbligata; ii.) al momento della cessione il credito alienato ammontava a 19.352,99 euro; iii.) la cessione è stata notificata al ricorrente mediante comunicazione del 19 novembre 2021 la quale conteneva sia l'intimazione ad effettuare il pagamento del dovuto sia il preavviso di segnalazione presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia; iv.) la missiva è stata trasmessa dall'Intermediario a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di residenza di parte ricorrente come indicato nel contratto di finanziamento, nel certificato storico di residenza allegato alle controdeduzioni e nel ricorso ABF dal quale ha origine la presente controversia; v.) stante la perdurante morosità la Banca ha ottenuto l'emissione, nel settembre 2023, di un decreto ingiuntivo, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in ragione dell'asserito "trasferimento" di parte ricorrente; vi.) nonostante i tentativi di recupero del credito, il ricorrente non ha provveduto alla contestazione e/o all'adempimento del dovuto e si trova ancora in stato di morosità in relazione al suddetto credito.

Non risultano presentate repliche.

Parte ricorrente contesta la legittimità sostanziale di una segnalazione a sofferenza in CR e ne chiede la cancellazione.

Parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto la legittimità di una segnalazione a sofferenza in CR a carico della ricorrente in qualità di coobbligata in un contratto di finanziamento. Dalle evidenze in atti, trattasi di segnalazione a “sofferenza” continuativa dai mesi di dicembre 2021 ad aprile 2024, per un debito insoluto di 16.829 euro.

2. – Parte ricorrente lamenta l’illegittimità della segnalazione a sofferenza per due ordini di ragioni: difetto di titolarità del credito in capo alla resistente e difetto dei presupposti sostanziali.

3. – Con riferimento alla prima doglianza l’Intermediario produce la seguente documentazione: il contratto di cessione in blocco di crediti, con effetto dall’11 novembre 2021; l’allegato a tale contratto, da cui risulta che anche il finanziamento *de qua* è parte dei crediti ceduti; il contratto di finanziamento in questione; l’estratto-conto al tempo della cessione dal quale risulta un saldo debitorio pari a 19.352,99 euro.

4. – Quanto alla legittimità della segnalazione a sofferenza risulta pacifico che l’iscrizione di tale formalità postula una previa valutazione, da parte dell’Intermediario, della complessiva situazione finanziaria del cliente da cui risulti che il debitore, al momento della segnalazione, versava in una condizione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica (*ex plurimis*, Coll. Roma, dec. n. 8774 del 2020). Di conseguenza, a fronte della doglianza da parte del ricorrente, è onere dell’Intermediario dimostrare di aver effettuato un’adeguata valutazione circa la sussistenza del requisito della sofferenza (Coll. Roma, dec. n. 7267 del 2020) alla luce non di meri ritardi nell’adempimento o dell’inadempimento volontario (Coll. Roma, dec. n. 8774 del 2020) ma di oggettivi «elementi di allarme» (Cass. civ., 13 novembre 2019, n. 29431) da cui emerga la globalità, gravità e stabilità della compromissione economica del debitore (Coll. Roma, dec. n. 22135 del 2021).

4.1. – In particolare – a mente di quanto stabilito dal § 5, Sez. I, Circolare Banca d’Italia n. 139 del 1991 – non è possibile procedere a segnalazione in caso di perdita inferiore a 250 euro e occorre valutare se ricorra la stabile e consolidata incapacità del debitore di onorare i propri debiti, indipendentemente dalla ricorrenza dei presupposti dello stato di insolvenza previsti dalla normativa fallimentare, tenuto conto della lunghezza dell’inadempimento e dell’ammontare dei debiti insoluti, in relazione alla capacità economica complessiva del debitore (cfr. Coll. Roma, dec. n. 10621 del 2023). Quanto al concetto di «inadempimento prolungato», l’orientamento arbitrale considera come prolungato e potenziale indice di una posizione di sofferenza il ritardo nei pagamenti che si protragga per oltre un biennio (Coll. Roma, dec. n. 157 del 2022).

5. – Tanto posto, nel caso di specie il debito insoluto ammontava, al momento della segnalazione, a oltre 16.000 euro. A fronte della segnalazione, a partire dal dicembre 2021, l’inadempimento si è protratto fino all’aprile 2024 e non sono versati in atti gli elementi a sostegno di una diversa valutazione di una differente posizione complessiva del ricorrente.

6. – Tanto premesso, il ricorso appare non fondato e deve essere respinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE